

STUDIO NOTAIO
MASINI
Via G. Sacchi, 3 - 20121 MILANO
Tel. 02 86.46.07.06 - 86.46.31.65
Telefax 02 86.46.34.87

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E STATUTO ADO

Verbale dell'assemblea straordinaria ADO San Paolo del giorno 20 Luglio 1998.
Per approvazione nuovo statuto dell'Associazione.

Il giorno 20 Luglio 1998, presso l'aula C, secondo piano dell'Ospedale San Paolo, si è tenuta l'assemblea straordinaria dell'ADO San Paolo.

Presenti all'assemblea i Sigg. Walter Crivelli, Lambiase Saverio, Sorrenti Giuliano, Lettierio Carlo, Giorgino Stefano, Montanari Paolo, Dr. Gianaleandro Moroni.

Avendo raggiunto il numero legale, alle ore 18:15 il Presidente, Sig. Walter Crivelli, dichiara aperta la seduta.

Il Sig. Walter Crivelli apre l'assemblea illustrando le modifiche che sono state apportate allo Statuto dell'Associazione.

Quindi pone in votazione il nuovo Statuto che è stato approvato all'unanimità.

Alle ore 18:55 il Presidente dichiara terminata l'assemblea essendo stato approvato da tutti i presenti lo statuto.

La verbalizzante
Lorella Caldarola

Il Presidente
Walter Crivelli

STUDIO NOTAIO
MASINI
Via G. Sacchi, 3 - 20121 MILANO
Tel. 02 86.46.07.06 - 86.46.31.65
Telefax 02 86.46.34.87

Statuto dell'Organizzazione di volontariato ADO San Paolo
Via di Rudini n° 8 – 20142 Milano

Art. 1 – Costituzione

1 – E' costituita l'organizzazione di volontariato chiamata "Associazione Donatori Ospedale San Paolo" che in seguito sarà denominata l'organizzazione.

L'organizzazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato", e che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) di diritto ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460.

2 – I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagnia associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

3 – La durata dell'organizzazione è illimitata.

4 – L'organizzazione ha sede presso il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione dell'Azienda Ospedaliera Polo Universitario – Ospedale San Paolo – Via Rudini n° 8 – 20142 Milano e potrà aprire sedi secondarie in Milano, nella regione Lombardia, in Italia e nei paesi della comunità europea.

5 – Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferirsi nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Lombardia, dell'Italia e della comunità europea.

Art. 2 – Scopi

1 – L'organizzazione – senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti – opera nel settore della donazione di sangue e degli emocomponenti, nell'assistenza sanitaria nell'istruzione e formazione dei donatori di sangue e degli operatori del settore e nella ricerca scientifica in medicina trasfusionale per perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale, concretizzantesi nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

Art. 3 – Finalità

L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- a) contribuire a stimolare ed a sviluppare la donazione volontaria gratuita ed anonima di sangue e/o derivati, tessuti ed organi secondo gli indirizzi più attuali di Medicina trasfusionale.
- b) la tutela è la salute del donatore, intesa sia come momento di medicina preventiva e diagnosi precoce, sia come garanzia di qualità di sicurezza per il paziente sottoposto a terapie con emocomponenti.

- c) promuovere l'aggiornamento del personale, sanitario e non, su tecniche di diagnosi e cura ematologica che tengano conto dei progressi delle conoscenze scientifiche in campo ematologico, immunoematologico e trasfusionale.
- d) organizzare incontri, corsi di aggiornamento, dibattiti, convegni, incontri di studio, seminari, indire borse di studio per la ricerca scientifica, anche in collaborazione con enti, istituti, associazioni e società pubbliche e private italiane e della comunità europea aventi scopi affini all'associazione.
- e) la formazione e l'educazione del personale volontario che intenda prestare un contributo di idee e di energie per una riuscita ottimale delle finalità dell'associazione.
- f) curare la relazione, l'edizione e la diffusione di pubblicazioni e documenti filmati secondo le più moderne tecniche di comunicazione.

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Aderenti all'organizzazione

4.1 – Sono aderenti all'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori" che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

4.2 – il numero degli aderenti è illimitato.

4.3 – gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

4.4 – criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti.

4.4.1 – nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

4.4.2 – L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti all'organizzazione.

4.4.3 – Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.4.4 – L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

E' ammesso il ricorso all'Assemblea degli aderenti nella prima riunione convocata.

La decisione è inappellabile.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti possono essere eccezionalmente chiamati a contribuire volontariamente alle spese annuali dell'organizzazione.

Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo.

E' annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

2. Gli aderenti hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- alla formazione ed all'aggiornamento come deliberato dall'assemblea.

3. Gli aderenti sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
- a pagare la quota associativa annuale.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale e con l'organizzazione.

Art. 6 – Patrimonio – Entrate

1. Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

2. Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Organizzazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivanti da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Vicepresidente Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art.7 – Organi sociali dell'Organizzazione

1 – Organi dell'Organizzazione sono:

- L'assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato dei garanti (facoltativo)

2 – Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art.8 – Assemblea degli aderenti

8.1 – L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

8.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.

8.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

8.4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 – L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- definire la quota associativa;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo a carico degli aderenti per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti.

8.6 – L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

8.7 – L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.8 – In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 – Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste la maggioranza indicate nell' Art.15.

8.10 – Ciascun aderente può essere portatore di un numero massimo di cinque deleghe.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo

9.1 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tredici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e due Vice Presidenti.

9.3 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.4 – Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di Dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di Aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e i Vice Presidenti;
- nominare il Segretario/Tesoriere; che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art.10 – Presidente

10.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

10.2 – Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.11 – Collegio dei revisori dei conti

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l'impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art.12 – Comitato tecnico scientifico

- il Consiglio Direttivo nomina all'inizio del suo incarico il Direttore Scientifico dell'Associazione, che di norma si identifica con il Responsabile della struttura Trasfusionale dell'Ospedale San Paolo e che può essere, anche, il Direttore Sanitario dell'Associazione.

12.1 – Il Direttore scientifico, in concerto con il Direttivo, nomina un Comitato Scientifico quale organo puramente consultivo. Esso sarà composto da non meno di 5 (cinque) membri e coordinato dal Direttore Scientifico. Il Comitato Scientifico dura in carica 4 (quattro) anni e può organizzarsi in più gruppi di lavoro.

12.2 – I membri del Comitato Scientifico devono essere personalità di riconosciuta competenza. Il compito del Comitato è quello di formulare proposte sulla programmazione della ricerca scientifica.

Art.13 – Gratuità delle cariche

13.1 – Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione.

Art.14 – Bilancio

14.1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

14.2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.3 – Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

14.4 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'Art.10 del D.lgs. 4 Dicembre 1997, n° 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che

per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art.15 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell'organizzazione.

15.1 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti.

Al Presidente vengono conferiti i poteri di notifica dell' Atto Costitutivo e/o dello Statuto in riferimento alle normative di settore o a richiesta della regione.

15.2 – Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve, agli aderenti.

Art.16 – Norme di rinvio

16.1 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n° 266 del 11.8.1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.lgs. 4 Dicembre 1997, n° 460 e alle loro eventuali variazioni.

Art.17 – Norme di funzionamento

1 – Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Certifico io sottoscritto Dr. Giuseppe Antonio Masini, notaio in Milano, che la presente è copia conforme delle scritture contenute nel libro verbali assemblee della "ASSOCIAZIONE DONATORI OSPEDALE SAN PAOLO", corrente in Milano (detta anche: ADO SAN PAOLO).

Detto libro mi è stato esibito come tale dal Signor Crivelli Walter, residente a Milano, Via Cascina Bianca n.26, quale presidente di detta associazione.

La presente copia consta di undici fogli.

Milano, il 28 luglio 1998.